

IV C.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n° 530 II Legislatura

" ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO"

Adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 5/5/1978.

REGIONE PUGLIA



L'Assessore al Turismo, Sport e Industria Albergiera
(Prof. *Leonardo Morea*)

Morea

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

ad iniziativa della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore al Turismo

" ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE
DELLE ASSOCIAZIONI PRO-LOCO "

M

Disegno di legge regionale

ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI

"PROLOCO"

R E L A Z I O N E

Le Pro-Loco, pur essendo associazioni di fatto, volontarie, sorte per valorizzare le località in cui operano, con iniziative di vario genere, costituiscono tuttora non solo "le sentinelle avanzate" del nostro turismo - come spesso si usa dire -, ma la prima espressione democratica, genuinamente impegnata, dalla nostra organizzazione turistica, che rappresenta ed interpreta, a livello comunale, gli interessi del turismo delle nostre zone.

Com'è noto, il riconoscimento attribuito alle Pro-Loco dall'allora competente Ministero del Turismo, era limitato all'iscrizione delle Associazioni all'Albo Nazionale, previsto dall'art. 2 della legge 4/3/58 n. 174, ed istituito presso lo stesso Ministero con decreto 7/1/1965.

In base al citato art. 2, della legge N. 174, nelle località nelle quali, pur non essendo intervenuto il riconoscimento della Stazione di Soggiorno e Turismo, si applica l'imposta di soggiorno (in Puglia ciò avviene solo a Foggia e a Taranto) il 50% del gettito dell'imposta è riservato al Comune "con obbligo di gestione separata per essere destinata, d'intesa con l'E.P.T., ad opere di miglioramento delle località, connesse con lo sviluppo dell'attività turistica, ed anche al finanziamento delle Associazioni Pro Loco ivi costituite ed iscritte all'Albo Nazionale".

Poiché la norma è applicabile in Puglia solo nei citati capoluoghi di provincia, deve di solito non vengono costituite e non

./.

operano le Pro Loco, il beneficio previsto dalla legge n. 174 in pratica non era e non è avvertito, e l'iscrizione all'albo nazionale si traduceva in un riconoscimento puramente platonico.

Ecco perchè è apparso opportuno, com'è già avvenuto in altre Regioni, assumere l'impegno di valutare più concretamente queste benemerite Associazioni, con l'istituzione dell'Albo regionale delle Pro Loco e con conseguenti forme di riconoscimento, anche finanziario, a favore delle Associazioni iscritte in detto Albo, da parte della Regione.

Una prima forma d'incentivazione dell'attività delle Pro Loco è stata, com'è noto, già realizzata dalla Regione Puglia sin dal 1973.

Tutte le Pro Loco operanti in Puglia hanno, infatti, beneficiato di un contributo straordinario sia pure modesto, concesso dalla Regione tramite l'E.P.T. competente per territorio. Si procede ora, col disegno di legge in esame, all'istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco con una nuova normativa ispirata ai principi propri di un ordinamento che si fonda sull'esaltazione degli enti locali elettivi e della partecipazione democratica.

Analoghe iniziative, con apposite leggi, sono state già adottate dalle Regioni Lombardia, Liguria, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Campania ed altre.

Descrizione dell'articolato

L'art. 1 dello schema di disegno di legge afferma il riconoscimento delle Associazioni Pro Loco, da parte della Regione Puglia, quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base,

che si concreta essenzialmente in attività di tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali, e con l'espletamento di vari compiti specifici elencati nello stesso articolo.

Con l'art. 2 viene istituito presso l'Assessorato Regionale al Turismo l'"Albo regionale delle Associazioni Pro Loco della Puglia", in attuazione di quanto previsto all'art. 1.

L'art. 3 precisa le condizioni richieste per l'iscrizione delle Pro Loco all'anzidetto "Albo regionale" (condizioni in gran parte già considerate nel decreto del Ministero del Turismo in data 19/7/1965); e precisa, altresì, che lo statuto dell'associazione Pro Loco deve essere ispirato ai principi di democraticità, e, in particolare, deve prevedere alcune disposizioni normative espressamente elencate alla lettera d) dello stesso articolo.

L'art. 4 disciplina la presentazione della domanda d'iscrizione all'albo (domanda che va diretta all'Assessorato regionale al Turismo).

L'art. 5 stabilisce che l'iscrizione all'albo è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Comune nel cui territorio l'associazione Pro-Loce opera.

L'art. 6 prevede la pubblicazione dell'albo regionale delle associazioni Pro - Loco nel Bollettino ufficiale della Regione, all'inizio di ciascun anno.

L'art. 7 disciplina la periodica verifica, da parte della Giunta Regionale, della persistenza delle condizioni di cui all'art. 3.

L'art. 8 precisa le varie forme di riconoscimento che vengono attribuite alle associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale e, in particolare, disciplina le modalità perché le Pro-Loco possano accedere ai contributi regionali per lo svolgimento dei loro programmi annuali di attività.

L'art. 9 precisa le modalità d'iscrizione all'albo regionale del ^{de} Pro-Loco già iscritte "all'Albo regionale".

L'art. 10 disciplina la concessione dei contributi alle Pro-Loco iscritte all'albo regionale (deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo).

L'art. 11 concerne le modalità di finanziamento della spesa relativa alla concessione dei contributi regionali.

Art. 1

La Regione Puglia riconosce le associazioni "Pro-LoCo" quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base, che si concretano essenzialmente in attività di:

- a) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
- b) assunzione e promozione di iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica della località;
- c) iniziative dirette a richiamare ospiti ed a migliorarne le condizioni di soggiorno;
- d) assistenza ed informazione ai turisti;
- e) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del fenomeno turistico.

Art. 2

In attuazione di quanto previsto all'art.1 è istituito presso l'Assessorato al Turismo un "Albo regionale delle Associazioni Pro-LoCo della Puglia".

Art. 3

Per l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni pro-loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'iscrizione all'Albo nazionale previsto dalla legge 4/3/1958, n.174, debbono concorrere le seguenti condizioni:

- a) che l'Associazione Pro-LoCo sia stata costituita in località non riconosciuta stazione di cura, Soggiorno o turismo, e nella quale non operi altra associazione pro-loco iscritta all'albo regionale;
- b) che la località nella quale è stata costituita l'associazione pro-loco presenti attrattive turistiche, sotto il profilo climatico, paesaggistico, storico, artistico ed ambientale, o possieda comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di valorizzazione turistica;
- c) che la costituzione dell'Associazione pro-loco abbia avuto luogo

con atto notarile;

- d) che lo statuto dell'associazione pro-loco sia ispirato ai principi di democraticità ed in particolare preveda:
- la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno un Consigliere Comunale, eletto dal rispettivo Consiglio;
 - norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - la possibilità di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel Comune;
 - che in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti pubblici, siano devoluti all'ente turistico eventualmente subentrato, o, in difetto, al Comune in cui l'associazione ha sede;
 - che sussistano fondate previsioni sull'entità e sulla continuità delle entrate per quote associative, contributi locali ed eventuali proventi dell'imposta di soggiorno;

Art. 4

La domanda di iscrizione all'Albo Regionale - corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività che la Pro-Loco intende svolgere - è presentata all'Assessorato regionale al Turismo.

Art. 5

L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento della Giunta Regionale, sentito il Comune nel cui territorio l'Associazione Pro-Loco opera.

Art. 6

L'Albo regionale delle associazioni Pro-Loco è pubblicato all'inizio di ciascun anno nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 7

La Giunta Regionale verifica annualmente - su relazione dell'Assessorato al Turismo - la persistenza delle condizioni di cui all'art.3, e dispone la cancellazione dall'albo, delle associazioni prive dei requisiti richiesti.

Art. 8

L'iscrizione all'albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

- a) la designazione del rappresentante delle "Pro-Loco" nei casi previsti da leggi regionali;
- b) fruire dei contributi della Regione, per lo svolgimento dei programmi annuali di attività turistica;
- c) effettuare manifestazioni cui concorrano anche finanziariamente la Regione e gli enti turistici sub regionali.

Per poter accedere ai contributi regionali le Pro-Loco iscritte all'Albo formulano, all'inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.

I programmi sono presentati al Comune competente per territorio che li trasmette, col proprio parere, all'Assessorato Regionale al Turismo.

Le Pro-Loco che beneficiano dei contributi della Regione trasmettono all'Assessorato Regionale al Turismo il Conto consuntivo entro il 31 Marzo dell'anno successivo e quello cui lo stesso conto si riferisce.

Art. 9

Le associazioni Pro-Loco già in attività all'entrata in vigore della presente legge, anche se iscritte all'albo nazionale, devono presentare l'istanza cui al precedente art.3, corredata dell'atto costitutivo e dello Statuto, modificato ai sensi della presente legge, entro il termine di gg. 60 dalla pubblicazione della stessa legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art.10

La concessione dei contributi a favore delle Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale, viene deliberata dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al Turismo, entro il mese di giugno di ogni anno.

Art.11

Per la concessione dei contributi, di cui al precedente art.10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di £.70.000.000=.

A tal fine è iscritto, nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978, il cap.283-titolo I -rubrica 9 -la cui denominazione "Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo viene sostituita, anche nei bilanci futuri, con la seguente: " Contributi per l'attività delle Associazioni Pro Loco", con uno stanziamento di £.70.000.000=

Alla copertura della relativa spesa, si provvede mediante prelievo di pari importo dal cap.349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del bilancio di previsione 1978, utilizzando parte dell'assegnazione inerente alla voce " Contributi agli Enti locali per interventi nel settore " specificata nell'allegato 7) di detto bilancio.

Alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione del bilancio regionale.

Art.12

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso al IV Comitato Regionale Costituzionale
liare permanente il 19.5.1978